



FEDERAZIONE NAZIONALE DEGLI ORDINI
DELLE PROFESSIONI INFERMIERISTICHE

Circolare: **6/2021**

Ai Presidenti degli
Ordini delle Professioni Infermieristiche

Protocollo: P-683/I.3

Loro Sedi

Data.: 18 gennaio 2021

Oggetto: Deliberazione delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti n. 19/2020, adottata all'esito dell'esame degli adempimenti prescritti dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016.

Con la presente si intende dare la più ampia diffusione alla delibera n. 19/SSRRCO/2020 delle Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti nonché alla relazione illustrativa allegata alla deliberazione stessa.

* *

Come è noto l'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 (di seguito, anche TUSP) ha imposto alle amministrazioni pubbliche l'obbligo di effettuare, entro il 30 settembre 2017, una revisione straordinaria delle partecipazioni societarie detenute, direttamente o indirettamente, finalizzata alla loro razionalizzazione.

Il 1° comma della norma dispone, invero, che *“Le partecipazioni detenute, direttamente o indirettamente, dalle amministrazioni pubbliche alla data di entrata in vigore del presente decreto in società non riconducibili ad alcuna delle categorie di cui all'articolo 4, ovvero che non soddisfano i requisiti di cui all'articolo 5, commi 1 e 2, o che ricadono in una delle ipotesi di cui all'articolo 20, comma 2, sono alienate o sono oggetto delle misure di cui all'articolo 20, commi 1 e 2. A tal fine, entro il 30 settembre 2017, ciascuna amministrazione pubblica effettua con provvedimento motivato la ricognizione di tutte le partecipazioni possedute alla data di entrata in vigore del presente decreto, individuando quelle che devono essere alienate. L'esito della ricognizione, anche in caso negativo, è comunicato con le modalità di cui all'articolo 17 del decreto-legge n. 90 del 2014, convertito, con modificazioni, dalla legge 11 agosto 2014, n. 114. Le informazioni sono rese disponibili alla sezione della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4, e alla struttura di cui all'articolo 15”*.

Il successivo comma 3 dell'art. 24 del d.lgs. n. 175 del 2016 precisa, altresì, che il provvedimento di ricognizione va inviato alla competente sezione della Corte dei Conti *“perché verifichi il puntuale adempimento degli obblighi di cui al presente articolo”*.

L'operazione, di natura straordinaria, ha costituito la base di una ricognizione periodica delle predette partecipazioni societarie, disciplinata dall'art. 20 del medesimo Testo unico.

La norma prevede che, fermo quanto previsto dall'articolo 24, le amministrazioni pubbliche effettuano annualmente, con proprio provvedimento, un'analisi dell'assetto complessivo delle società in cui detengono partecipazioni, dirette o indirette, predisponendo, ove ricorrano i presupposti di cui

al comma 2 del medesimo articolo 20, un piano di riassetto per la loro razionalizzazione, fusione o soppressione, anche mediante messa in liquidazione o cessione.

L'art. 20, c. 4, TUSP prescrive, inoltre, che *“In caso di adozione del piano di razionalizzazione, entro il 31 dicembre dell'anno successivo le pubbliche amministrazioni approvano una relazione sull'attuazione del piano, evidenziando i risultati conseguiti, e la trasmettono alla struttura di cui all'articolo 15e alla sezione di controllo della Corte dei conti competente ai sensi dell'articolo 5, comma 4”*.

Tanto premesso, con la predetta delibera n. 19/SSRRCO/2020 le Sezioni Riunite in sede di controllo della Corte dei Conti hanno accertato la:

“1) ritardata formalizzazione, da parte di alcuni ministeri, dei provvedimenti di revisione o dell'invio della prescritta comunicazione negativa;

2) incompleta esplicitazione, in alcuni provvedimenti approvati da ministeri, enti pubblici nazionali ed ordini professionali, o nelle allegate schede tecniche di dettaglio, della ricorrenza di tutti i parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

3) omessa ricognizione, nei provvedimenti adottati dal Ministero dell'economia e delle finanze, delle società quotate in mercati regolamentati, nonché delle partecipazioni indirette detenute tramite queste ultime;

4) adozione dei piani di revisione straordinaria e periodica, da parte di alcuni ministeri, con provvedimento adottato da organo differente rispetto a quello di vertice politico-amministrativo;

5) ritardata conclusione, in alcuni casi, di programmate alienazioni di partecipazioni societarie;

6) omessa esplicitazione, nei piani di revisione, delle motivazioni per le quali il costo del personale e, in generale, i costi di funzionamento non necessitano di interventi di razionalizzazione, come da parametro contenuto nell'art. 20, comma 1, lett. f), del d.lgs. n. 175 del 2016;

7) mancata adozione, e relativa pubblicazione sui siti internet istituzionali, da parte di alcune amministrazioni ed enti pubblici nazionali, di obiettivi specifici sui costi di funzionamento e del personale delle società a controllo pubblico, prescritti dall'art. 19, comma 5, del d.lgs. n. 175 del 2016;

8) omessa o ritardata adozione, da parte di alcuni enti pubblici nazionali, dei provvedimenti di revisione straordinaria o periodica o dell'invio della prescritta comunicazione negativa;

9) incompleta esplicitazione, nel provvedimento di autorizzazione alla costituzione di una nuova società, adottato da un ente pubblico nazionale, dei parametri motivazionali prescritti dall'art. 5 del d.lgs. n. 175 del 2016;

10) presenza di procedure di liquidazione di società partecipate avviate da tempo e non ancora concluse, nonché, a volte, decisione di sciogliere la società intervenuta pochi anni dopo la costituzione;

11) omessa indicazione, in alcuni piani di revisione periodica degli enti pubblici nazionali, dei dati necessari a valutare il costo medio annuo del personale;

12) omessa o ritardata approvazione, da parte di alcuni ordini professionali nazionali e territoriali, dei provvedimenti di revisione straordinaria e di razionalizzazione periodica o dell'invio della comunicazione negativa prescritta dagli artt. 20 e 24 del d.lgs. n. 175 del 2016;

13) mancata rilevazione, nei piani di revisione adottati da alcuni ordini professionali nazionali, delle società detenute indirettamente tramite un ente controllato non avente natura societaria;

14) assenza o carenza, in alcuni piani di revisione approvati dagli ordini professionali nazionali e territoriali, delle motivazioni a supporto del mantenimento di partecipazione societarie, in presenza di uno o più parametri elencati nell'art. 20 del d.lgs. n. 175 del 2016;

15) omessa o incompleta adozione, da parte di alcune società controllate da ordini professionali nazionali, della delibera assembleare motivata, prescritta dall'art. 11, comma 3 del d.lgs. n. 175 del 2016, a fondamento dell'opzione dell'organo di amministrazione collegiale”.

Con la predetta deliberazione le Sezioni Riunite hanno ordinato, altresì, la trasmissione della stessa e dell'allegata Relazione “ai ministeri ed agli enti pubblici nazionali oggetto di esame e, per il tramite dei rispettivi consigli e federazioni professionali nazionali, agli ordini professionali territoriali, nonché la pubblicazione, da parte dei medesimi, sui rispettivi siti internet istituzionali”.

Per quanto riguarda specificatamente gli Ordini Professionali, le Sezioni Riunite hanno preliminarmente precisato, nella relazione istruttoria, che “in base ai dati presenti nel Portale partecipazioni del MEF, nonché a quelli reperiti sui siti internet istituzionali, sono stati censiti gli ordini professionali territoriali (per un numero complessivo, al momento della revisione periodica 2019, di 1.828) in cui sono articolate le federazioni nazionali. Nello specifico, si tratta degli ordini territoriali associati ai seguenti ordini o federazioni professionali nazionali:

1. Consiglio dell'Ordine nazionale dei dottori agronomi e dei dottori forestali (n 14 federazioni regionali e n. 70 ordini provinciali);

2. Collegio nazionale degli agrotecnici e agrotecnici laureati (n. 19 collegi interprovinciali e n. 42 collegi provinciali);

3. Consiglio nazionale architetti, pianificatori, paesaggisti, conservatori (n. 105 ordini provinciali o interprovinciali)

4. Consiglio nazionale dell'Ordine degli assistenti sociali (n. 20 ordini regionali)

5. Consiglio nazionale attuari (solo Ordine nazionale degli attuari);

6. Consiglio nazionale dei dottori commercialisti e degli esperti contabili (n. 144 ordini provinciali);

7. Consiglio nazionale forense (n. 157 ordini provinciali);

8. Consiglio nazionale geologi (n. 20 ordini regionali);

9. Consiglio nazionale dei geometri e dei geometri laureati (n. 1 collegio regionale e n. 108 collegi provinciali);

10. Consiglio nazionale dell'Ordine dei giornalisti (n. 19 ordini regionali³⁶⁴);

11. Consiglio nazionale degli ingegneri (n. 105 ordini provinciali);

12. Consiglio nazionale del notariato (92 distretti territoriali)³⁶⁵;

13. Collegio nazionale dei periti agrari e periti agrari laureati (n. 1 collegio regionale, n. 2 interprovinciali e n. 63 provinciali);

14. Consiglio nazionale dei periti industriali e dei periti industriali laureati 94 (n. 1 collegio regionale e n. 93 collegi/ordini provinciali);

15. Consiglio dell'Ordine nazionale dei tecnologi alimentari (n. 11 ordini regionali);
16. Consiglio nazionale degli spedizionieri doganali (n.14 consigli territoriali);
17. Consiglio nazionale dei consulenti del lavoro (n. 106 ordini provinciali);
18. Consiglio dell'Ordine nazionale dei biologi (privo di articolazioni territoriali);
19. Federazione nazionale dell'Ordine dei chimici e dei fisici (n. 6 ordini regionali; n. 2 interregionali; n. 7 ordini interprovinciali e n. 25 provinciali)
20. Federazione ordini farmacisti italiani (n. 2 ordini interprovinciali e n. 97 ordini provinciali);
21. Federazione nazionale dell'Ordine dei medici, chirurghi e odontoiatri (n.106 ordini provinciali);
22. Federazione nazionale degli ordini della professione di ostetrica (1 ordine regionale, n. 17 interprovinciali e n. 50 ordini provinciali);
- 23. Federazione nazionale ordini professioni infermieristiche (n. 2 ordini interprovinciali e n. 102 provinciali);**
24. Consiglio nazionale dell'Ordine degli psicologi (n. 20 ordini regionali e 1 ordine provinciale);
25. Federazione nazionale degli ordini dei tecnici sanitari di radiologia medica, delle professioni sanitarie tecniche, della riabilitazione e della prevenzione (n. 3 interprovinciali e 64 ordini provinciali);
26. Federazione nazionale ordine veterinari italiani (n. 1 ordine interprovinciale e n. 94 provinciali)" (sottolineato aggiunto).

Per quanto riguarda gli aspetti generali inerenti alla revisione straordinaria e periodica è stato evidenziato, altresì, che “In occasione della revisione straordinaria (da approvare entro il 30 settembre 2017, con riferimento alla situazione del 23 settembre 2016), gli ordini professionali territoriali non hanno inviato, alle scriventi Sezioni riunite in sede di controllo, i piani prescritti dalla legge (né risultano inseriti nel Portale partecipazioni del MEF).

Invece, in base ai provvedimenti ricevuti ed alle schede presenti nel Portale del MEF in occasione della prima revisione periodica 2018 (facente riferimento al 31 dicembre 2017), n. 658367 ordini professionali territoriali (su complessivi 1.822 censiti) hanno prodotto il provvedimento di ricognizione (n. 39) o, in caso di assenza di detenzione di partecipazioni societarie, la prescritta comunicazione negativa (n. 619). Pertanto, n. 1.164 ordini territoriali risultavano, invece, inadempienti agli obblighi prescritti dal Testo unico.

A seguito dell'avvio di approfondimenti istruttori sulla revisione periodica 2019, una serie di ordini territoriali ha inviato a queste Sezioni riunite i piani di revisione in precedenza omessi o la citata comunicazione negativa. Nello specifico, sommando i sopra indicati provvedimenti inseriti nel Portale del MEF con i riscontri pervenuti in sede istruttoria (n. 40), l'insieme degli ordini professionali inadempienti si riduce a 1.124, per complessivi 698 ordini adempienti.

Il numero di partecipazioni societarie detenute, al 31 dicembre 2017 (rilevazione periodica 2018), dai citati 698 ordini professionali territoriali appare, comunque, relativamente contenuto, sia in termini assoluti (n. 59) che relativi (risulterebbero detenere almeno una partecipazione societaria solo 8,4 per cento degli ordini territoriali adempienti).

In occasione della rilevazione 2019 (facente riferimento al 31 dicembre 2018) il numero di ordini professionali territoriali censiti sale a 1.828. A seguito dell'indicato avvio di attività istruttorie, il numero degli adempienti giunge, in base ai dati contenuti nel Portale del MEF (chiuso nel mese di settembre 2020), a 893368, a cui vanno sommati i 205 ordini territoriali che hanno inviato il provvedimento (o la comunicazione negativa) solo a queste Sezioni riunite, senza inserirlo anche nel citato Portale, per un totale di 1.098 ordini adempienti (e 730 inadempienti).

Anche al 31 dicembre 2018, in base ai dati presenti nel Portale MEF, il numero di partecipazioni societarie detenute dagli 893 ordini territoriali registrati rimane relativamente contenuto, sia in termini assoluti (n. 98) che percentuali (risulterebbero detenere almeno una partecipazione societaria il 10,9 per cento degli ordini adempienti).

Anche i 205 ordini territoriali che hanno fornito riscontro solo alle scriventi Sezioni riunite (in alcuni casi, rispettivamente in numero di 40 e 34, fornendo ex post informazioni sulla situazione esistente al momento della revisione periodica 2018 e della straordinaria) hanno comunicato, in prevalenza, l'assenza di detenzione di società, attestata solo in 27 provvedimenti, per un totale di 28 partecipazioni dichiarate³⁶⁹ (riferite, tuttavia, a 12 società³⁷⁰). In generale, anche questo più ristretto campione conferma la detenzione di partecipazioni societarie da parte di poco più del 10 per cento degli ordini territoriali, nonché, salvo eccezioni, la limitazione ad una sola unità (a volte, affiancate all'adesione a fondazioni, consorzi o altre associazioni, strumentali all'espletamento delle funzioni attribuite dalla legge o all'erogazione di servizi agli iscritti)".

Quanto agli aspetti specifici ed ai parametri utilizzati in sede istruttoria dalle Sezioni riunite si rimanda al testo della predetta delibera n. 19/SSRRCO/2020 delle Sezioni Riunite.

Cordiali saluti.

La Presidente
Barbara Mangiacavalli

